

Assenza del fondo contenzioso in un ente di medie dimensioni: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 15/02/2023

Desti perplessità l'assenza del fondo contenzioso in un ente di circa 9.000 abitanti: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l'Emilia-Romagna, nella delib. n. 27/2023/VSG, depositata lo scorso 13 febbraio.

I giudici contabili hanno ribadito che ogni ente locale è tenuto a un'attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo della Giunta.

Ai fini del calcolo dell'accantonamento necessario, inoltre, l'ente è tenuto ad effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo, con indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.